

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N N. AU-24-291 DEL 05/12/2024**Oggetto: Controversia Maldera Giuseppe – Adesione alla proposta conciliative del Giudice del Lavoro – Esecuzione verbale**

L'anno 2024, addì 05 del mese di dicembre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc: TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea dei soci del 03/05/2023.

La S.A.N.B. s.p.a. è una società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;

premesso che con lettera raccomandata a mani del 31/10/2022 Prot. U-CO22-00971 è stato notificato al sig. Maldera Giuseppe, la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza immediata, per mancato superamento del periodo di prova, ai sensi dell'art. 5 punto 4 del CCNL Utilitalia vigente” e che il recesso datoriale de quo veniva prontamente impugnato dal sig. Maldera con propria nota PEC del 16/11/2022 acclarata al protocollo in pari data con n° E-CO22-06186;

preso atto che in data 9/05/2024 il sig. Maldera Giuseppe, attraverso il suo avv. Stolfa Francesco Edmondo, presentava Ricorso ex artt. 414 c.p.c. al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – avverso il detto licenziamento, notificato con PEC alla SANB in data 09/05/2024 acclarata al protocollo N° E-CO24-02734 in pari data – con il quale richiedeva al Giudice di dichiarare “nullo” il licenziamento, ritenendo “invalido” il “patto di prova” che aveva dato causa al licenziamento;

dato atto che con Determina del Direttore Generale n. DG-24-141 del 27/05/2024 veniva dato incarico di assistere la SANB, nella causa di cui innanzi, all'Avv. De Palma Beatrice del Foro di Trani, con studio in Via G. Di Vittorio n.71 – Corato (BA);

dato atto che S.A.N.B. S.p.A. si è costituita in giudizio, contestando, con memoria difensiva presentata in occasione dell'Udienza del 12/06/2024, il contenuto dell'avverso ricorso, sostenendo e deducendo la piena legittimità del licenziamento disciplinare, sia sul piano formale che sostanziale;

dato atto anche che all'udienza del 2/10/2024 dinanzi al Tribunale di Trani, il Giudice del lavoro, dott. Carmine Eugenio Labella, esaminati gli atti ed uditi i difensori delle parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa con il riconoscimento all'ex dipendente di “dieci mensilità dell'ultima retribuzione effettivamente corrisposta al netto, oltre ad un contributo per spese di lite già quantificato in 2.500,00 euro, incluso il solo rimborso forfettario, oltre cap ed iva come per legge” con rinvio all'udienza del 6/11/2024 ore 11:00 per l'eventuale formalizzazione della transazione”;

preso atto che con PEC del 18/10/2024 acclarata al protocollo aziendale con il n° E-CO24-06203 del 21/10/2024, l'avv. Beatrice De Palma, ha invitato a valutare la proposta del GdL, considerando:

- l'alea complessiva del giudizio, con riferimento all'eventuale accoglimento delle domande proposte dalla

Controparte,

- i noti precedenti giurisprudenziali, anche specifici del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro,
- la quantificazione di eventuale condanna al pagamento delle spese legali riferite all'intero procedimento che potrebbero essere nettamente superiori a quelle quantificate in questa fase,
- la base di calcolo che in caso di sentenza negativa sarebbe la retribuzione utile ai fini del calcolo del t.fr nettamente superiore all'ultima retribuzione netta effettivamente corrisposta,
- il calcolo di interessi e rivalutazione monetaria che appesantirebbe l'eventuale condanna,
- la possibilità di transigere con il lavoratore ogni posizione anche eventuale,
- la sicura estinzione del rapporto (da valutare anche in base alle qualità personali dell'ex dipendente),
- ma soprattutto anche andando ben oltre i singoli contenziosi sinora attivati le possibili conseguenze del riverbero di un'eventuale sentenza di condanna sul clima aziendale e sulla attivazione di fattispecie analoghe;

avuto complessivamente riguardo all'alea del giudizio in rapporto alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia e raffrontati rischi di oneri ed esborsi per la società, da una parte, all'onere complessivo della transazione proposta dal Giudicante, dall'altra, in data 26/11/2024 si è formalizzata l'adesione alla proposta transattiva del Magistrato nei seguenti termini:

- a tacitazione saldo e stralcio di ogni pretesa del ricorrente, accettando la proposta del magistrato formulata nel detto giudizio, la parte resistente (SANB) offre alla parte ricorrente (Maldera Giuseppe): *“la complessiva somma netta di euro 10.739,96 a saldo stralcio e transazione di qualsivoglia pretesa, e il cui pagamento verrà eseguito nelle seguenti modalità: il primo acconto di euro 2.500,00 verrà versato entro il 15 dicembre 2024, mentre il saldo verrà versato entro il 15 febbraio 2025 sempre a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato al signor Maldera Giuseppe avente il seguente Codice IBAN: IT61M 36081 05138 223865 423868”*;

- la parte resistente (SANB), inoltre, come da proposta conciliativa del magistrato, offre al procuratore dichiaratosi anticipatario che accetta: *“l'ulteriore somma di euro 2.500,00 a titolo di contributo spese legali comprensivo di rimborso forfettario oltre CPA ed IVA sul cui importo SANB SPA eserciterà gli obblighi di ritenuta, quale sostituto d'imposta, a titolo di spese e compensi legali dell'avv. Stolfi, che verrà corrisposta direttamente a questi, entro e non oltre 15 gg. a seguito della emissione in data odierna, da parte di questi e nei confronti e nei confronti della resistente medesima, di fattura a saldo intestata al ricorrente con specifica indicazione che il pagamento viene effettuato da SANB SPA, che in calce reca altresì, le coordinate bancarie presso cui effettuare il bonifico della somma predetta”*.

- il ricorrente altresì dichiara che: *“con l'accettazione della somma di cui innanzi e con la sottoscrizione del presente atto non avrà altro a pretendere e/o a far pretendere dalla resistente, ritenendosi del tutto soddisfatto per ogni credito, diritto, pretesa, ragione e/o titolo, derivante sia dal rapporto dedotto in giudizio, sia da qualsiasi altro rapporto di lavoro sia come dipendente diretto che come somministrato presso Servizi Ambientali per il Nord Barese Società per Azioni. Al riguardo di quanto appena detto il ricorrente, dunque, espressamente ed in piena consapevolezza, dichiara: di rinunciare agli atti e alle azioni del giudizio iscritto sotto il numero 9210/2023 R.G. presso codesto ill.mo Tribunale di Trani - Sezione Lavoro; che nessuna altra somma a titolo retributivo e/o a qualunque altro titolo gli è dovuta; il ricorrente accetta il licenziamento irrogato da SANB SPA e rinuncia ad ogni effetto di legge alla sua impugnazione”*.

- Nell'ambito della transazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 2113 e.e., il ricorrente (Maldera): *“rinuncia, altresì, definitivamente e irrevocabilmente, in via sostanziale e definitiva, ad ogni e qualsivoglia diritto e ad ogni azione proposta e/o proponenda nei confronti di SANB SP A, nonché ad ogni altro diritto e/o ragione e/o pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro sotto il n. 9210/2023 R.G., sia per sorte capitale che per interessi e rivalutazione monetari, ed ad ogni altro diritto e azione ancorché sino ad oggi non azionato nei confronti della resistente, dichiarando di non aver null'altro a pretendere nei confronti della medesima in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, sia come lavoratore subordinato diretto che come somministrato, ed al conseguente licenziamento; il ricorrente, ancora, rinuncia a vantare qualsivoglia pretesa di natura economica e normativa direttamente od indirettamente connessa all'intercorso rapporto di lavoro, sia come lavoratore subordinato diretto che come somministrato, e/o con la cessazione. Il ricorrente, inoltre, rinuncia nei confronti della Resistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualsivoglia domanda relativa allo svolgimento di ipotetiche mansioni differenti*

o ad una eventualmente diversa anzianità di servizio, a differenze retributive (anche connesse ad ore di lavoro straordinario, supplementare, domenicale e/o festivo), bonus, retribuzioni variabili, fringe benefit, incentivi di qualunque genere o natura maturati e maturandi, rimborsi di spese, premi, modifiche della propria posizione lavorativa e del proprio inquadramento nonché della tipologia contrattuale utilizzata, nonché domande relative a qualsivoglia incidenza delle voci sopra elencate sui trattamenti retributivi corrisposti al ricorrente in qualsiasi forma (in denaro o in natura) e ad ogni altro istituto incidente direttamente o indirettamente sul

trattamento economico complessivamente riconosciuto al Ricorrente. Questi, inoltre, rinuncia espressamente ad ogni domanda di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o patrimoniale e/o biologico ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, 2° comma, cod. civ., nonché ad ogni ulteriore azione, domanda, diritto o pretesa (anche di natura retributiva, contributiva, indennitaria e fiscale) che possa derivare da leggi, da contratti collettivi o da contratti individuali di lavoro, intendendosi ogni ulteriore pretesa e/o domanda comunque rinunziata nei riguardi della Resistente;

- La Resistente “dichiara di accettare le rinunce così come formalizzate dal ricorrente e, a sua volta, rinuncia, altresì, ad ogni diritto e/o pretesa economica, anche di carattere risarcitorio, inerente al rapporto di lavoro dedotto in ricorso o, comunque, allo stesso ricollegabile”.

- Il ricorrente “accetta le rinunce così come innanzi formulate dalla società resistente”.

- Tutte le altre spese ed oneri legali restano compensate tra le Parti costituite.

tanto premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare mandato agli uffici di eseguire l'atto di conciliazione e transazione giudiziale in allegato;
2. di attingere per tutto quanto occorrente dal Fondo rischi contabile appositamente precostituito per i contenziosi pendenti;
3. di disporre ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente sulla pubblicità dei contratti pubblici;
4. di disporre anche di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano